



Verbale di Accordo in materia di Reperibilità

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Novembre presso i locali della Società AMG Energia S.p.A., Via Tiro a Segno, 5 sono presenti:

Per l'AMG Energia S.p.A.

- Dott. Domenico Macchiarella, quale Amministratore Unico di AMG Energia,
- Dott. Eugenio Salvatore Gioè, quale Direttore Responsabile Area Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione

Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali:

- FILCTEM — CGIL, rappresentata da Michele Valentino,
- FEMCA — CISL, rappresentata da Stefano Mileci,
- UILTEC — UIL, rappresentata da Antonella Fonte.

Premesso che:

- L'istituto della reperibilità si sostanzia nella disponibilità del lavoratore ad essere immediatamente rintracciato, durante il periodo di riposo, per giungere sul posto di lavoro ai fini del compimento di interventi lavorativi episodici non prevedibili, volti ad assicurare la continuità dei servizi, la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti;
- Si sostanzia quindi che la reperibilità si colloca tra il lavoro effettivo, pur non essendo classificabile come "orario di lavoro", e il riposo. Pertanto si può ragionevolmente ritenere che solo in caso di effettiva chiamata nel periodo di reperibilità le ore lavorate saranno retribuite secondo le modalità normative;
- Il trattamento di reperibilità è dovuto quindi per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda;
- Per motivare la sua legittima effettuazione viene richiesta la previsione da parte del CCNL applicato o della contrattazione aziendale. In assenza di disposizione la reperibilità stessa non può essere imposta dal datore di lavoro.

Premesso inoltre che:

- Il CCNL di categoria del 1995 all'art. 24 disciplinava la Reperibilità come un istituto da applicarsi a quelle aziende che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi erogati, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la pubblica incolumità, erano impegnate ad organizzare un servizio di **Pronto Intervento** 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
- Il CCNL del 2002, nel quale confluiscono i diversi Contratti applicati nel settore gas allora vigenti, con riferimento al servizio di Reperibilità, prevedeva all'art. 25 che le Parti avrebbero dovuto impegnarsi a definire una disciplina comune dell'istituto

- della reperibilità rinviando nelle more della sua adozione, sia sul piano normativo che sul piano economico, alle discipline previste nei diversi CCNL di provenienza. Pertanto nel nostro caso continuava ad essere applicato l'art.24 del CCNL del 1995;
- A livello aziendale nel 2013, perdurando la mancanza di regolamentazione in materia a livello di CCNL GAS-ACQUA, si è stipulato un Accordo Sindacale sul tema della Reperibilità che, preso atto che a quella data non era ancora presente alcuna disciplina del servizio di reperibilità, individuava le modalità di espletamento dell'istituto stesso;
 - Il CCNL GAS-ACQUA del 2017, disciplinando all'art. 25 l'ambito di applicazione dell'istituto della Reperibilità, di fatto faceva decadere la validità dell'accordo aziendale stipulato in data 22 luglio 2013 di cui al punto precedente;
 - La nuova regolamentazione in materia di Reperibilità così disciplinata non limitava l'istituto alla sola attività di Pronto Intervento, ma la estendeva alle funzioni aziendali volte a garantire la tutela dell'incolumità della clientela, la sicurezza e la funzionalità degli impianti e della rete, nonché in senso ancora più ampio, la regolarità della erogazione dei servizi;
 - Il nuovo CCNL GAS-ACQUA del 2022 al punto 4 dell'art. 25 prevede dal 1° gennaio 2023 che i giorni di impegno di Reperibilità siano limitati a 10 giorni/mese, modificando la precedente previsione di 12 giorni/mese contenuta nella passata versione del CCNL.


Considerato che:

- Alla luce della nuova regolamentazione è possibile prevedere due diverse tipologie di attività tecnico-operative/amministrative che richiedono per la loro natura l'applicazione del servizio di Reperibilità in due diverse accezioni:
 1. attività tecnico-operative che necessitano di un **presidio continuo** (p.e. Pronto Intervento Gas, Illuminazione viaria, etc.) volto a garantire la tutela dell'incolumità della clientela, la sicurezza e la funzionalità degli impianti e della rete e la regolarità del servizio;
 2. processi di servizio, anche di natura amministrativa, non interrompibili (p.e. acquisizione letture, fatturazione vettoriato, etc.) di carattere ripetitivo e limitati a particolari periodi del mese, che richiedono un **presidio periodico** al fine di garantire la regolarità e la sicurezza del servizio durante il loro svolgimento.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, con il presente Accordo,

CONVENGONO

- a) Di prevedere per il personale impegnato nella **1° tipologia** di attività una reperibilità **fino ad un massimo di 10 giorni/mese** di servizio, come da previsioni contrattuali, e comunque sino ad un limite di 15 giorni/mese in casi eccezionali. Tali casi eccezionali devono essere debitamente motivati dal Dirigente alla Direzione Aziendale. In ogni caso ciascun dipendente non potrà superare il limite massimo di 150 giorni/anno solare di reperibilità;



- b) Di prevedere per il personale impegnato nella **2° tipologia** di attività una reperibilità **fino ad un massimo di 8 giorni/mese**, e comunque sino ad un limite di 12 giorni/mese in casi eccezionali. Tale tipo di reperibilità può essere utilizzata nel caso in cui sia necessario coprire con detto servizio le giornate festive e/o particolari lavorazioni di carattere ripetitivo non interrompibili. I casi eccezionali dovranno essere debitamente motivati dal Dirigente alla Direzione Aziendale. In ogni caso ciascun dipendente non potrà superare il limite massimo di 110 giorni/anno solare di reperibilità;
- c) Di individuare la tipologia di reperibilità di cui alle superiori lettere in relazione agli ambiti di attività individuati nella tabella riportata in allegato (*Allegato 1*).

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti convengono che il presente accordo avrà validità alla data della stipula ed effetti a partire dal 1/01/2023.

La eventuale nuova ed ulteriore immissione di dipendenti al servizio di Reperibilità negli ambiti di attività già previsti nella tabella allegata alle *lettere a) e b)*, rispetto alla consistenza del personale che ha svolto il servizio in reperibilità per l'anno 2022 sino alla data di stipula del presente accordo, dovrà essere adeguatamente motivata dal Dirigente di competenza e valutata con la Direzione Aziendale.

Qualsiasi richiesta di reperibilità riguardante dipendenti che svolgono attività attualmente non presidiate dal servizio di Reperibilità e riportate nella tabella in allegato alla *lettera c)*, dovrà essere proposta dal Dirigente di competenza e valutata congiuntamente con la Direzione Aziendale e con le OO.SS.. Tale tipologia di richiesta di reperibilità dovrà riguardare casi eccezionali adeguatamente motivati da necessità straordinarie e/o anche contingenti.

In ogni caso è prevista la possibilità di revisionare annualmente, a richiesta delle Parti, la **Tabella ambiti di attività** con l'elenco dei servizi a cui applicare l'istituto della Reperibilità nelle due diverse accezioni sopra rassegnate.

Così come previsto dal punto 4 dell'art. 25 del vigente CCNL, semestralmente verrà attivata una verifica con la Rsu sulle eccedenze medie delle giornate di reperibilità prestate per dipendente.

Nel caso in cui dovessero determinarsi, nell'ambito del CCNL di categoria in fase di rinnovo, trattamenti economici di miglior favore allo stesso titolo le parti si impegnano ad incontrarsi per una valutazione complessiva del presente accordo.

Copia del presente accordo verrà depositata entro 30 giorni da parte della Direzione Aziendale presso i competenti uffici per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per l'AMG Energia S.p.A.:

L'Amministratore Unico


Domenico Macchiarella



Il Direttore Responsabile Area


Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione

Eugenio Salvatore Gioè




Per le Organizzazioni Sindacali:

FILCTEM — CGIL




FEMCA — CISL



UILTEC — UIL

Antonella Forte



Allegati:

Allegato 1 – Tabella Ambiti di Attività

Allegato 1 – Tabella Ambiti di Attività

TABELLA AMBITI DI ATTIVITA'

Max. 10 giorni/mese fino ad un limite di 15 giorni/mese <i>(lettera a)</i>	Max. 8 giorni/mese fino ad un limite di 12 giorni/mese <i>(lettera b)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi Informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Protocollo
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Reti Distribuzione Gas • Pronto Intervento • Accertamenti manomissioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti Commerciali Gas • Servizi Distribuzione Gas Misura • Realizzazione Nuovi Impianti Gas • Preventivi
<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione, Impianti P.I. e Verifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Sinistri
<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti interni, semaforici, antincendio, termici e climatizzazione, e altri impianti speciali di pertinenza comunale • Smart City 	
<ul style="list-style-type: none"> • Magazzini 	
<ul style="list-style-type: none"> • Logistica (Autoparco e Gestione Patrimonio) • Sopralluoghi per danni cagionati ai nostri impianti 	
Altre attività attualmente non presidiate dal servizio di Reperibilità <i>(lettera c)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente, Sicurezza e Qualità 	
<ul style="list-style-type: none"> • Compliance 	
<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione Personale • Programmazione Gestione Contratti e Approvvigionamenti • Contabilità Generale e Analitica 	